

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 1950

(23^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente QUAGLIARIELLO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Sistemazione degli insegnanti ex perseguitati politici e razziali nei ruoli della Pubblica istruzione » (N. 1030) (D'iniziativa del senatore Palermo ed altri):

LOVERA, relatore	Pag. 259 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	260
TONELLO	260
VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	260 e <i>passim</i>
MERLIN Angelina	262 e <i>passim</i>
GELMETTI	263 e <i>passim</i>
FILIPPINI	263
RUSSO	263 e <i>passim</i>
MAGRÌ	263 e <i>passim</i>
ROLFI	264
PLATONE	264
MAZZONI	264

« Norme transitorie per la retrodatazione della nomina a posti di direttore e di insegnante negli istituti di istruzione artistica nei confronti di coloro la cui assunzione in ruolo fu ritardata perchè celibi » (N. 1043):

TOSATTI, relatore	267
VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	267

« Assegnazione di lire 150.000.000 per ripristino Gallerie dipendenti dalla Soprintendenza di Firenze » (N. 717-Urgenza) (D'iniziativa del senatore Bisori):

PRESIDENTE Pag. 267

La riunione ha inizio alle ore 11.

MAGRÌ, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sono presenti i senatori: Bolognesi, Castelnuovo, Cermignani, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Gervasi, Lamberti, Lovera, Magrì, Mazzoni, Merlin Angelina, Page, Parri, Platone, Porzio, Quagliariello, Rolfi, Russo, Tonello, Tosatti.

Interviene anche, a norma dell'articolo 25 del Regolamento, il senatore Bisori.

Partecipa, altresì, alla riunione il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Palermo ed altri: « Sistemazione degli insegnanti ex perseguitati politici e razziali nei ruoli della Pubblica istruzione » (N. 1030).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Palermo ed altri: « Sistemazione degli insegnanti ex perseguitati politici e razziali nei ruoli della Pubblica istruzione ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lovera.

LOVERA, relatore. Il 28 luglio 1948 è stato bandito un concorso per perseguitati razziali

e politici. Era nelle intenzioni che tale concorso dovesse svolgersi nel più breve tempo possibile, perchè la soluzione della questione relativa alla sistemazione dei perseguitati razziali e politici si era considerevolmente protratta nel tempo. Contemporaneamente vennero banditi anche concorsi per reduci e concorsi normali, i quali terminarono nel periodo stabilito in modo da poter fare le nomine tempestivamente, con decorrenza, ossia, dal 1° ottobre 1949.

Gli uffici del Ministero, però, tardarono a nominare le Commissioni per i concorsi per i perseguitati politici e razziali; in conseguenza le commissioni stesse, nell'espletamento dei loro lavori, oltrepassarono il termine stabilito per la nomina dei vincitori i quali pertanto sono in attesa di un provvedimento che provveda alla loro sistemazione.

Tenendo conto che la questione dei perseguitati politici non è stata ancora avviata a soluzione e considerando, inoltre, che il presente ritardo è avvenuto non per colpa degli interessati, si dovrebbe, a mio avviso, riparare a un simile stato di cose che li danneggia notevolmente.

In sostanza, la questione risiede nel fatto che secondo il ragioniere generale dello Stato non esisterebbero i fondi necessari; a me pare, però, che tale difficoltà sia inesistente. Poichè, infatti, era prevedibile che i concorsi sarebbero stati espletati nello spazio di tempo stabilito, nel bilancio doveva essere prevista anche la somma necessaria per pagare gli stipendi dei vincitori. È pacifico, ossia, che se non fosse intervenuto un ritardo, gli insegnanti con il 1° ottobre 1949 sarebbero stati regolarmente nominati ed avrebbero percepito il loro stipendio sui fondi messi a disposizione.

I fondi, pertanto, ci debbono essere; e di conseguenza le difficoltà, sollevate dal Ragioniere dello Stato e dalla Commissione di finanze e tesoro, la quale dal canto suo si è adeguata al parere del Ragioniere dello Stato, mi pare non abbiano ragione di essere.

PRESIDENTE. La Commissione di finanze e tesoro, però, è favorevole in linea generale al disegno di legge; essa desidera, tuttavia, conoscere l'entità dell'aggravio.

LOVERA, relatore. La spesa prevista dal disegno di legge è quella di cui al capitolo normale del pagamento degli insegnanti di ruolo.

Stando così le cose, non credo sia necessario quell'emendamento, che so che il Ministero proporrà, di portare la data al 1° ottobre 1949 ai soli effetti giuridici, dal momento che noi possiamo estendere la retrodatazione a tutti gli effetti, e quindi anche a quelli economici.

Desidero, poi, aggiungere che non credo che si tratti in realtà di una spesa rilevante, perchè la maggior parte dei vincitori dei concorsi, i quali sono 260 circa, son di già insegnanti, anche se solo supplenti.

Ritengo, quindi, che la cifra complessivamente non dovrebbe superare i tre o quattro milioni.

TONELLO. Dichiaro di associarmi pienamente alle osservazioni fatte dal relatore, tanto più che si tratta di una delle solite remore poste in essere dalla burocrazia.

È giusta, soprattutto, l'osservazione fatta dal relatore che, se la legge stabiliva di assumere questi individui nei ruoli della Pubblica Istruzione, anche i relativi stanziamenti dovevano essere regolarmente fatti.

Pertanto propongo che si dia voto favorevole senz'altro al disegno di legge come esso è proposto; la burocrazia penserà, poi, da sola a rimediare alle proprie manchevolezze.

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Comunico che ho qui una lettera del Ministero del tesoro, che vorrei leggere, onde mettere la Commissione al corrente del pensiero di quel Ministero al riguardo.

La lettera è del seguente tenore: «Codesto Ministero ha trasmesso, per il preventivo assenso dello scrivente, uno schema di disegno di legge, concernente la proroga del termine per a nomina dei vincitori dei concorsi indetti per alcune categorie di perseguitati politici e razziali con decreti ministeriali 28 luglio 1948.

Premesso che con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, furono dettate particolari norme per il conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici razziali, codesta Amministrazione ha fatto presente che, avendo richiesto lo svolgimento dei concorsi anzidetti un tempo considerevole per cause molteplici, tra cui la iniziativa di ulteriori benefici per i derseguitati politici, concretatisi nel decreto legislativo 1948, n. 577, l'approvazione delle

graduatorie dei vincitori di detti concorsi è avvenuta con data posteriore, di pochi giorni, al 1° ottobre 1949, termine previsto dai regi decreti 14 marzo 1938, n. 829, e 14 settembre 1941, n. 1059, per la nomina degli insegnanti delle scuole secondarie; per cui, stante la vigente legislazione, i predetti vincitori dovrebbero avere la nomina con decorrenza dal 1° ottobre 1950, cioè quasi un anno dopo l'approvazione della graduatoria, e ciò non certo per ragioni imputabili alla loro volontà, ma per le sopradette circostanze dovute alle difficoltà incontrate dall'Amministrazione nell'espletamento dei concorsi stessi.

Poichè ragioni di equità consigliano di evitare che ai suddetti vincitori, già duramente provati dalle passate persecuzioni politiche, sia negata la possibilità di fruire immediatamente dei vantaggi della nomina, è stato predisposto lo schema di provvedimento in esame inteso ad attribuire alle nomine, da effettuarsi in base alle cennate graduatorie di vincitori, la decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 1° ottobre 1949.

Attese le sopraccennate ragioni che giustificano l'emanazione del provvedimento in esame, questo Ministero comunica la propria adesione di massima al provvedimento stesso, che può seguire il suo ulteriore corso.

Deve, tuttavia, osservarsi che, pur essendo stabilita, ai soli fini giuridici, la data di decorrenza della nomina (1° ottobre 1949), sorge il problema della spesa, in quanto le nomine dovrebbero avvenire nel corso dell'anno scolastico; e ciò determinerebbe il diritto agli assegni da parte dei nominati, mentre le relative cattedre sono ovviamente tenute dal personale incaricato, che, come è noto, non si riesce più a dispensare nel corso dell'anno scolastico.

Inoltre altra fonte di spesa deriverebbe dalla retrodatazione della promozione ad ordinario, di cui all'articolo 2, secondo comma dello schema in esame, a meno che non venga precisato che anche tale retrodatazione debba avere soltanto efficacia giuridica.

Ciò stante, si rende necessario che codesto Ministero comunichi l'importo della spesa complessiva derivante dal provvedimento in esame, nonchè i mezzi finanziari con cui verrebbe fronteggiato l'onere stesso.

A questo riguardo si ritiene opportuno avvertire che allo stato attuale delle pubbliche finanze, questo Ministero non è in grado di provvedere alla copertura del ripetuto onere. Per il che tale occorrenza dovrà essere soddisfatta da codesto stesso dicastero, offrendo riduzioni, per un equivalente importo totale dello stanziamento di capitoli del proprio stato di previsione concernenti oneri di carattere discrezionale.

Infine, deve osservarsi che nella intitolazione del provvedimento in esame sono da sostituire, per maggiore esattezza, le parole « proroga del termine per la » con le seguenti: « decorrenza della » che meglio indicano il contenuto e la essenza delle disposizioni che si intendono emanare.

Comunico, altresì, alla Commissione che il Ministro della pubblica istruzione ha presentato i seguenti tre articoli, che, a suo avviso, andrebbero sostituiti all'articolo unico del disegno di legge:

Art. 1.

In deroga al termine di cui ai regi decreti 14 marzo 1938, n. 829, e 14 settembre 1941, n. 1059, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge, alla nomina dei vincitori del concorso per titoli e del concorso per titoli e per esami indetti per alcune categorie di perseguitati politici e razziali con decreti ministeriali 28 luglio 1948, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 238 del 12 ottobre 1948.

Art. 2.

Le nomine disposte in base all'articolo precedente avranno decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 1° ottobre 1949.

Completato il normale periodo di prova, la promozione a ordinario sarà disposta con effetto dalla data in cui sarebbe stata conseguita, se i nominati avessero di fatto assunto servizio il 1° ottobre 1949.

Art. 3.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

MERLIN ANGELINA. Devo esprimere il mio più vivo dolore, nonchè la mia più grande delusione, per le sofisticherie messe innanzi, a proposito di una legge che mi pare riconosca, almeno in parte, i diritti — dico i diritti — acquisiti da coloro, disgraziatamente pochi nel nostro Paese, che durante un ventennio si sono opposti ad un regime che doveva portare la Nazione alla rovina e alla vergogna.

Le anzidette sofisticherie non hanno però ragione di essere neppure dal punto di vista amministrativo. Un Governo, che succede al vergognoso regime fascista, avrebbe dovuto trovare i fondi per il minimo riconoscimento nei riguardi di persone che si sono opposte alla dittatura.

GELMETTI. Ma devono pure esistere i fondi.

MERLIN ANGELINA. Naturalmente; ma anche se non vi fossero, il Governo avrebbe dovuto trovarli. Il Governo avrebbe dovuto innanzi tutto portare via, dico portar via, il mal tolto a quelle persone le quali, dopo aver assunto un qualche incarico — altro che gli scandali di oggi giorno! — presso un qualsiasi Ministero, in capo a pochi giorni accumulavano fior di milioni!

Le varie vedove dei vari duci o sotto-ducei, che hanno reclamato i loro patrimoni truffati al popolo, hanno visto accolte le loro richieste. Orbene, non si trovano, invece, quattro soldi da dare a dei disgraziati?

Torno quindi ad esprimere non solo il mio dolore, ma la mia deplorazione — vorrei dire anzi parole più grosse — per quello che si fa!

Sono d'avviso, quindi, che si voti il disegno di legge e che il Ministero del tesoro provveda esso a trovare i fondi necessari. Per capire ciò che significa per questa povera gente l'attesa di pochi soldi in riconoscimento del loro eroico atteggiamento in periodo fascista, si sarebbero dovuti per vent'anni soffrire la fame, le umiliazioni, e vedere la propria famiglia andare incontro a rappresaglie!

LOVERA, *relatore*. Ero già a conoscenza della lettera, di cui ha dato lettura l'onorevole Sottosegretario, avendone una copia.

Poichè se ne è data adesso lettura, desidero soffermarmi su alcuni punti per dimostrare l'insussistenza dei motivi addotti.

Ad un certo punto il Ministero dice: « Deve tuttavia osservare che, pur essendo stabilita, ai soli fini giuridici, la data di decorrenza della nomina (1° ottobre 1949), sorge il problema della spesa, in quanto le nomine dovrebbero avvenire nel corso dell'anno scolastico, e ciò determinerebbe il diritto agli assegni da parte dei nominati, mentre le relative cattedre sono ovviamente tenute dal personale incaricato che, come è noto, non si riesce più a dispensare nel corso dell'anno scolastico ».

Rilevo, che, se il concorso fosse stato espletato nei termini di tempo prescritti, tali difficoltà non sarebbero sorte. E perchè mai, allora, sono sollevate oggi? Non è vero, poi, che occorra trovare il modo onde dispensare coloro che sono incaricati fino ad oggi, dato che cioè oltre tutto, non potrebbe neanche essere fatto. Noi non diciamo che debba avvenire la sostituzione di questi vincitori agli insegnanti che attualmente ricoprono il posto. No: si lascino questi ultimi al loro posto, non si muti nulla. Si riconosca soltanto ai perseguitati politici il diritto di essere considerati in ruolo dal 1° ottobre 1949, pur continuando gli altri a tenere il posto che oggi occupano.

Più oltre la lettera continua: « Inoltre altra fonte di spesa deriverebbe dalla retrodatazione della promozione ad ordinario, di cui all'articolo 2, secondo comma, dello schema in esame a meno che non venga precisato che anche tali retrodatazione debba avere soltanto efficacia giuridica ».

Anche tale difficoltà cade, qualora si consideri che tutte queste retrodatazioni dovevano già essere previste per effetto della promozione ordinaria quando si è fatto il bando di concorso, e quando nella compilazione di bilancio si era previsto che i perseguitati politici sarebbero entrati in ruolo il 1° ottobre 1949.

Esprimo, pertanto, l'avviso che le pretese difficoltà derivano da quella mentalità caratteristica del Ministero del tesoro, secondo cui tutte le volte che si bandiscono concorsi, ciò

non avviene mai per il numero effettivo delle cattedre vacanti, dato che il tesoro vuol fare una economia appunto sulla differenza tra lo stipendio degli insegnanti di ruolo e quello degli insegnanti supplenti. Anche questa volta si tratta di desiderio di economia; ma occorre rilevare che nella presente occasione faremmo pesare sulle spalle dei perseguitati politici, che hanno atteso per ben cinque anni, una negligenza burocratica. E ciò non ritengo opportuno.

A mio avviso, quindi, le difficoltà non hanno ragion d'essere, mentre al contrario ragioni di giustizia suggeriscono l'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Vorrei, inoltre, aggiungere che per quel che riguarda la questione della nomina delle commissioni, ci siamo interessati di tale problema fin dal gennaio dello scorso anno ed abbiamo in parecchi fatto insistenza perchè, contemporaneamente alla nomina delle commissioni per i concorsi per reduci ed ordinari, venissero nominate anche le Commissioni per i concorsi per perseguitati politici. L'Ufficio concorsi, invece, ha proceduto alla nomina di tali commissioni soltanto quando furono espletati i precedenti concorsi: ecco, donde deriva il ritardo.

In conclusione io non riesco a ravvisare la fondatezza dei motivi addotti dalla Ragioneria dello Stato.

FILIPPINI. Ma, in conclusione, che cosa dobbiamo fare?

LOVERA, *relatore*. Votare il disegno di legge il quale, all'articolo unico, nel testo presentato dai senatori Palermo, Gelmetti, Reale ed altri, dice: «In deroga alla legge vigente del 1942 e tenuto conto delle loro particolari condizioni, i vincitori del concorso riservato agli ex perseguitati politici e razziali, bandito con i decreti 4437 e 4438 del 28 luglio 1948 sono nominati in ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1949-50».

In tale articolo unico, però, esiste una inesattezza che ho fatto riscontrare allo stesso senatore Palermo. Infatti, è da rilevare che nonostante il richiamo all'inizio dell'articolo alla legge del 1942, nessuna legge tratta di tale argomento. Si dovrebbero sopprimere, pertanto, le parole: «In deroga alla legge vigente

del 1942 e tenuto conto delle loro particolari condizioni».

Per quel che riguarda, poi, l'eventuale difficoltà nell'applicazione della legge, esse potrebbero essere sormontate lasciando i vincitori nei posti di insegnamento che attualmente ricoprono.

MERLIN ANGELINA. E coloro i quali non ricoprono alcuna cattedra? Come è accaduto in tutte le altre branche della pubblica amministrazione, i professori collaborazionisti in un primo tempo esonerati, in seguito sono stati riammessi. Orbene, come si sono trovati i posti per costoro? Perchè mai si sollevano tante difficoltà per accordare un giusto riconoscimento ai perseguitati politici?

LOVERA, *relatore*. Per quanto si riferisce, inoltre, agli articoli di cui alla lettera del Ministero del tesoro propongo che all'articolo 1 si dica che: «Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a procedere».

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per parte nostra ci siamo riferiti alla forma delle leggi precedenti che fissavano questi concorsi. Comunque, si potrebbe anche dire «procederà», in luogo di «è autorizzato a procedere».

RUSSO. Faccio osservare che un correttivo della mancata decorrenza della nomina agli effetti economici - dato che l'articolo 2 presentato dal Ministero riconosce la decorrenza ai soli effetti giuridici - può essere rinvenuto nello stesso articolo 2, il quale prevede che il passaggio ad ordinario avverrebbe calcolando l'anno di anticipo. Quindi il vantaggio economico che si consegue con lo scatto, potrebbe compensare in parte il sacrificio del mancato riconoscimento della decorrenza della nomina agli effetti economici dal 1949.

GELMETTI. Ma bisogna tener presente che i perseguitati politici, i quali attendevano la nomina dal 1° ottobre 1949, hanno fatto affidamento per le loro necessità su quel piccolo margine che, viceversa, non si vorrebbe loro riconoscere.

MAGRÌ. Non tanto per la modesta differenza del trattamento economico, quanto per evidenti ragioni morali, ritengo che il disegno di legge vada approvato con la decorrenza anticipata a tutti gli effetti. Sono convinto che su ciò siamo tutti d'accordo.

Peraltro non so come possiamo superare la difficoltà inerenti al parere della Commissione di finanze e tesoro. Eventualmente la nostra Commissione all'unanimità potrebbe far presente il suo punto di vista alla Commissione di finanze e tesoro allo scopo di dare parere favorevole e trovare i pochi milioni necessari.

ROLFI. Siamo tutti concordi nel voler concedere questo piccolo riconoscimento agli ex perseguitati politici. A me sembra, però, che non dobbiamo ignorare il fatto che la lettera del Tesoro afferma esplicitamente che i fondi non esistono. È giusta, peraltro, l'osservazione del relatore che, una volta banditi i concorsi, doveva essere previsto anche lo stanziamento; pertanto dovremmo chiedere all'onorevole Sottosegretario dove quello stanziamento sia andato a finire.

Naturalmente l'obbligo, cui siamo tenuti, è di sanare il danno ricevuto dagli insegnanti che hanno sofferto sotto il periodo fascista; ma occorre anche considerare che se noi voteremo il disegno di legge, senza preoccuparci dello aspetto economico, ci troveremo in seguito di fronte alla questione tecnica della mancanza dei fondi. In tal modo avremo una ulteriore lungaggine, per cui il problema non sarà mai risolto. Insomma, l'onorevole Sottosegretario qui presente dovrà raggiungerci circa l'esistenza, o meno, dei fondi. Nell'eventualità di una sua risposta negativa, noi dovremo chiedere al Tesoro i mezzi necessari perchè la legge, come è nelle nostre intenzioni, si renda immediatamente operante.

MAGRÌ. La questione fondamentale è che se noi approviamo la legge senza il prescritto parere della Commissione di finanze e tesoro, corriamo il rischio che la legge stessa non venga firmata dal Presidente della Repubblica. Quindi a mio avviso, le vie da eleggere non possono essere che due: o fare uno storno nel bilancio della pubblica istruzione, come già avvenne in precedenza per le somme stanziare per i perseguitati politici e razziali, le quali in un secondo tempo, siccome costoro non sono stati nominati in ruolo, devono essere state trasportate su qualche altro capitolo del bilancio, o fare pressioni per ottenere una nota di variazioni.

Sono d'avviso, pertanto, che oggi non possiamo fare altro che affermare, magari votando un ordine del giorno, la nostra decisa volontà

che il disegno di legge debba essere approvato, comunicando la nostra decisione alla Commissione di finanze e tesoro affinché provveda, o con uno storno o con una nota di variazione, per far fronte all'onere finanziario che deriva dal disegno di legge.

PLATONE. In sostanza, si tratta non di votare una nuova legge, ma di applicare una legge che è già stata votata e che non è stata ancora applicata. Non vedo perciò la ragione di non dare attuazione al provvedimento in quanto si tratta di diritti già acquisiti.

MERLIN ANGELINA. Mi dichiaro contraria a qualsiasi rinvio nell'approvazione del disegno di legge per qualsiasi motivo si vorrà addurre; poichè ben conosco la « sveltezza » dei nostri lavori, sono sicura che, seguendo una tale via, nemmeno quest'anno le nomine verrebbero fatte.

Torno a ripetere che quando un Ministero indice un concorso, è evidente che i fondi ci debbono essere. Perchè oggi si dice essi non esistono? Si faccia pure uno storno di fondi, come proponeva il senatore Magrì ma non siamo noi che dobbiamo pensare a ciò, bensì il Ministro. Ritengo, però, che si tratta soltanto di scuse per non riconoscere un diritto già acquisito da alcuni disgraziati insegnanti.

ROLFI. Ripropongo la mia domanda al Sottosegretario: i fondi stanziati in un primo tempo, oggi ci sono o non ci sono?

MAZZONI. Ma non possiamo legiferare e discutere col presupposto che non ci siano!

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non esiste una voce o un capitolo del bilancio per un determinato concorso; esiste, invece, una voce o un capitolo del bilancio che serve per pagare gli stipendi degli insegnanti. Ora, naturalmente, se alla fine dell'anno finanziario si verificano dei residui, questi ultimi vanno in economia e sono riassorbiti nelle casse dello Stato.

MAGRÌ. L'osservazione del senatore Platone non mi pare fondata: non è esatto, infatti, dire che noi dobbiamo applicare una legge in quanto essa purtroppo è stata ad un certo punto troncata nella sua efficacia dal fatto che furono lasciati scadere i termini previsti del collocamento in ruolo dei vincitori del concorso. Non possiamo, pertanto, oggi parlare

di una pura e semplice applicazione di legge già esistente.

D'altro canto, ritengo che, con tutta la buona volontà possibile, non possiamo approvare il disegno di legge se esso non è corredato dal prescritto parere favorevole della Commissione di finanze e tesoro. Su questo punto non credo che possa cadere dubbio di sorta. Pertanto si potrebbe rinviare il disegno di legge alla prossima riunione, sollecitando personalmente i colleghi della Commissione di finanze e tesoro perchè diano il loro parere.

PRESIDENTE. Avanzo la proposta che due o tre componenti della nostra Commissione si mettano in contatto con il Tesoro per risolvere la questione. Siamo tutti decisi ad approvare il disegno di legge; ma bisogna far sì che il provvedimento risulti veramente operante.

LOVERA, *relatore*. Intanto, bisogna tenere presente che la Commissione di finanze e tesoro non ha dato un vero o proprio parere sfavorevole: essa, come ha dichiarato precedentemente il nostro Presidente, desidera conoscere l'entità dell'onere finanziario.

PRESIDENTE. Ritengo che la discussione generale sia stata ampia ed esauriente. Possiamo passare adesso senz'altro alla discussione degli articoli, dopo aver prima deciso però se dobbiamo discutere sul testo presentato dal senatore Palermo o su quello di cui alla lettera del Ministero del tesoro.

LOVERA, *relatore*. Non avrei difficoltà a discutere sul testo proposto dal Governo, se rispondente davvero alle nostre intenzioni.

PRESIDENTE. Allora prendiamo come base il testo governativo, di cui è stata data già lettura.

Ricordo che all'articolo 1 il senatore Lovera ha proposto di sostituire alle parole: «è autorizzato a procedere» le altre: «procederà».

Metto ai voti tale proposta.

(*È approvata*).

Metto adesso ai voti l'articolo 1 secondo la modifica apportatavi.

(*È approvato*).

Passiamo adesso all'articolo 2. Dalle discussioni già insorte è risultato chiaro che da più

parti si vorrebbero sostituire al primo comma le parole: «ai soli effetti giuridici» con le altre: «a tutti gli effetti».

La metto ai voti.

(*È approvata*).

Metto ai voti il primo comma secondo le modifiche apportatevi.

(*È approvato*).

Al secondo comma, sempre dell'articolo 2, è stata adoperata la dizione in principio «Completato il normale periodo di prova» che potrebbe dar luogo ad equivoci. Sarebbe bene che l'onorevole Sottosegretario desse qualche chiarimento in proposito.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nel caso presente si tratta di insegnanti che, per ragioni politiche o razziali, non erano stati ammessi ai concorsi. La legge del 1947 ripara a questa ingiustizia ponendoli in condizione di partecipare ai concorsi; però è bene contemplare per essi — come viene fatto all'articolo 2 del testo governativo — un normale periodo di prova prima della definitiva promozione ad ordinario. Tale periodo di prova si rende necessario per il fatto che nell'amministrazione della scuola sono entrate, o per ragioni razziali o politiche, o di altro ordine, tante persone che non sanno neppure scrivere.

GELMETTI. Coloro i quali quest'anno hanno già insegnato, avranno conteggiato questo periodo come periodo di prova?

MAGRÌ. Non credo; l'anno di insegnamento da essi fatto come supplenti non ha efficacia ai fini del cosiddetto periodo di straordinariato. Per ciò che concerne tale periodo non vedo comunque la necessità di ridurlo a due anni, come si evince dal testo governativo, in base al quale appare che gli insegnanti saranno promossi ordinari non nel 1953, bensì nel 1952.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma noi parliamo di decorrenza dal 1° ottobre 1949.

MAGRÌ. Soltanto che il periodo di prova deve essere triennale per tutti gli straordinari.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, onorevole Magrì, la legge precedente prevedeva un periodo di prova, che questi insegnanti, i quali noi vogliamo im-

mettere adesso nella scuola, di fatto non hanno potuto compiere. Ora, fissando una deroga al termine della scadenza dei concorsi, e fissando anche un periodo di prova, facciamo in modo che quando tale periodo sarà terminato, allora la decorrenza dell'immissione nei ruoli sia disposta dal 1° ottobre 1949. Da ciò non può derivare alcun danno per gli interessati.

GELMETTI. Non esiste una legge che fissa un periodo di prova annuale, e non triennale?

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No; il normale periodo di prova è di tre anni.

LOVERA, *relatore*. Se i perseguitati saranno considerati in ruolo dal 1949, termineranno quest'anno il periodo di prova; e quindi col 1° ottobre del 1950, diventando ordinari, assumeranno un grado più alto e conseguentemente anche godrebbero della differenza ai fini economici. Ma poichè è prevedibile che qualcuno non abbia durante quest'anno insegnato, bisogna riparare a tale inconveniente, perchè è logico che un periodo di prova debba essere disposto per tutti. Bisogna trovare pertanto una maniera per salvaguardare il prestigio stesso dell'insegnante. Facciamo fare a tutti, quindi, il periodo di prova, e per coloro i quali quest'anno hanno insegnato, si consideri tale periodo valevole agli effetti della prova.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ripeto che dobbiamo assicurarci che entri nella scuola gente che sappia insegnare! Immettiamo, quindi, in essa tutti i perseguitati politici che volete, ma per lo meno garantiamo che si tratti di insegnanti i quali abbiano veramente capacità! Non facciamo del fascismo a rovescio!

LOVERA, *relatore*. Per non creare disparità tra supplenti e coloro che non hanno ancora insegnato, sarebbe opportuno stabilire un periodo di prova di due anni, di modo che un periodo di prova di almeno un anno sia disposto per tutti.

MAGRÌ. Vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole Sottosegretario. Nell'articolo 2 del testo governativo si parla di normale periodo di prova. Sento dire viceversa che esiste una disposizione eccezionale per cui il normale periodo di prova che è di tre anni, è stato ridotto ad un anno. Orbene, ignoro se tale disposizione veramente sussista; nel caso positivo

non si dovrebbe allora parlare di normale periodo di prova, perchè con tale locuzione si intende uno spazio di tempo triennale.

RUSSO. Con la locuzione del testo governativo si deve intendere il normale periodo di prova ai sensi del bando!

MAGRÌ. Se è normale, non è ai sensi del bando.

LOVERA, *relatore*. Effettivamente dire « normale periodo di prova » potrebbe essere equivoco; e pertanto proporrei di dire: « Completato il prescritto periodo di prova ».

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Lovera.

(È approvata).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 2 secondo le modifiche apportatevi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso.

(È approvato).

RUSSO. Faccio presente alla Commissione che in precedenza era stata fatta la proposta che alcuni nostri colleghi prendessero accordi con la Commissione di finanze e tesoro per appianare le difficoltà di cui si è sopra discusso.

MERLIN ANGELINA. Avanzo la concreta proposta di accantonare per il momento il disegno di legge in discussione. Mentre la Commissione continua i suoi lavori, io e i senatori Lovera e Gelmetti potremmo recarci a conferire con il senatore Paratore, Presidente della Commissione di finanze e tesoro, per cercare di appianare le residue difficoltà.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni così resta stabilito.

Nel frattempo procederemo alla discussione degli altri disegni di legge all'ordine del giorno.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme transitorie per la retrodatazione della nomina a posti di direttore e di insegnante negli istituti di istruzione artistica nei confronti di coloro la cui assunzione in ruolo fu ritardata perchè celibi » (N. 1043).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme transitorie per la retrodatazione della nomina a posti di direttore e di insegnante negli isti-

tuti di istruzione artistica nei confronti di coloro la cui assunzione in ruolo fu ritardata perchè celibi ».

Ha facoltà di parlare il senatore Tosatti

TOSATTI, *relatore*, Quando furono abolite le restrizioni di carriera per i celibi, ciò avvenne con decreto legge del 2 agosto 1943, n. 707. Tale decreto-legge, però, non conteneva norme transitorie per la retrodatazione delle nomine nei riguardi di coloro la cui assunzione era stata impedita dallo stato di celibato.

Il presente provvedimento, che è analogo a quello per i professori straordinari di università, è volto ad ottenere che sia riconosciuta a coloro i quali in altra epoca sostennero i concorsi la loro anzianità agli effetti giuridici.

L'onere derivante è minimo perchè si tratta soltanto di concedere una maggiore anzianità; ad esso si può provvedere con le normali voci di bilancio. Il Tesoro è favorevole all'approvazione del disegno di legge, che è semplicemente una reintegrazione di un diritto già riconosciuto per quello che riguarda la carriera. Ne propongo, pertanto, l'approvazione.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole all'accoglimento del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni passiamo ora all'esame e all'approvazione degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1, di cui dò lettura:

Art. 1.

I vincitori di concorso a cattedre negli istituti d'istruzione artistica la cui nomina in ruolo fu differita per effetto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, e successive disposizioni di adeguamento, si intendono, ai soli effetti giuridici, immessi nei ruoli degli insegnanti degli istituti cennati con la decorrenza più utile, in relazione alla data di approvazione degli atti del rispettivo concorso.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei riguardi dei direttori e degli insegnanti degli istituti di istruzione arti-

stica designati per la nomina senza concorso, la cui nomina in ruolo fu ritardata perchè gli interessati erano celibi.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81 della Costituzione, alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge verrà provveduto con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Bisori: « Assegnazione di lire 150.000.000 per ripristino Gallerie dipendenti dalla Soprintendenza di Firenze » (N. 717-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bisori: « Assegnazione di lire 150.000.000 per ripristino Gallerie dipendenti dalla Soprintendenza di Firenze ».

Comunico alla Commissione che l'onorevole relatore, senatore Saporì, è ancora occupato — e lo sarà per lungo tempo — presso la conferenza dell'U.N.E.S.C.O. a Firenze. Faccio presente però, che, essendo il disegno di legge di estrema urgenza, ed essendo, dal relatore alla Commissione di finanze e tesoro ed al Governo, tutti favorevoli e concordi per la sua approvazione, noi potremmo senz'altro votarlo.

Se non si fanno osservazioni, passiamo allora all'esame ed all'approvazione degli articoli. Metto ai voti l'articolo 1, di cui dò lettura:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 150.000.000 per lavori occorrenti alla sistemazione e riapertura dei Musei e Gallerie, anche non governativi, compresi nella giurisdizione della Soprintendenza alle Gallerie di prima classe di Firenze.

Chi lo approva è pregato di alzarsi
(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto all'assegnazione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1949-50.

(È approvato).

Passiamo adesso all'articolo 3, di cui dò lettura:

Art. 3.

Per gli effetti dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste dal quinto provvedimento di variazione del bilancio per l'esercizio 1949-50.

Avverto che, sentito il parere della Commissione di finanze e tesoro e d'intesa con il Ministro del tesoro, è stato proposto il seguente nuovo testo:

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà mediante riduzione di lire 150.000.000 dello stanziamento del capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ripresa della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Palermo ed altri: « Sistemazione degli insegnanti ex perseguitati politici e razziali nei ruoli della Pubblica istruzione » (N. 1030).

MERLIN ANGELINA. Comunico alla Commissione che il Presidente della Commissione finanze e tesoro, onorevole Paratore, è favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

Abbiamo parlato anche a proposito dei fascisti che sono stati riassunti nelle varie amministrazioni dello Stato, ed egli ha dichiarato che si tratta di cosa veramente vergognosa; ha citato anche il caso di due milioni concessi ad Anfuso, ed ha dichiarato che per parte sua si è opposto strenuamente a quella concessione.

PRESIDENTE. Possiamo allora riprendere la discussione.

Prima di procedere oltre, ricordo che gli articoli 1 e 2, già votati, risultano, in seguito alle modifiche apportatevi, del seguente tenore:

Art. 1.

In deroga al termine di cui ai regi decreti 14 marzo 1938, n. 829 e 14 settembre 1941, n. 1059, il Ministro della pubblica istruzione procederà, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge, alla nomina dei vincitori del concorso per titoli e del concorso, per titoli e per esami indetti per alcune categorie di perseguitati politici e razziali con decreti ministeriali 28 luglio 1948, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 238 del 12 ottobre 1948.

Art. 2.

Le nomine disposte in base all'articolo precedente avranno decorrenza a tutti gli effetti dal 1° ottobre 1949.

Completato il prescritto periodo di prova la promozione a ordinario sarà disposta con effetto dalla data in cui sarebbe stata conseguita, se i nominati avessero di fatto assunto servizio il 1° ottobre 1949.

GELMETTI. A proposito dell'articolo 2 desidererei un chiarimento dall'onorevole Sottosegretario: quei perseguitati politici, i quali attualmente sono parlamentari, e risultano pertanto in congedo politico, quando compiranno il prescritto periodo di prova?

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo faranno in periodo successivo. Del resto i parlamentari è come se fossero in servizio.

PRESIDENTE. Passiamo adesso all'articolo 3 di cui do lettura:

Art. 3.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Per quel che riguarda ora l'articolo 4 che deve contenere norme di carattere finanziario, prego l'onorevole relatore di enunciare il testo dell'articolo concretato con il Presidente della Commissione di finanze e tesoro.

LOVERA, *relatore*. Per la copertura dell'onere finanziario, in luogo di nominare tutti i vari capitoli inerenti ai diversi rami di scuole, potremmo dire genericamente che l'onere pesa sui relativi capitoli che comprendono i fondi per il pagamento del personale di ruolo.

Pertanto l'articolo 4 andrebbe formulato nei seguenti termini: « Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1949-50 si farà fronte con gli stanziamenti esistenti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto ai capitoli concernenti le spese per il personale delle scuole secondarie ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 4 così come è stato proposto dal relatore. Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,30.